



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 28/10/2025

FATTO

I ricorrenti rappresentano che in data 15/05/2009 hanno stipulato con la resistente un contratto di mutuo indicizzato in Franchi svizzeri; hanno successivamente chiesto alla banca l'estinzione del mutuo constatando che a causa dell'intricato metodo di conversione descritto nell'art. 7 del contratto e del contestato metodo di calcolo della doppia conversione EUR/CHF e CHF/EUR il capitale residuo alla data del 21/3/2025 sarebbe stato di euro 135.923,61 a fronte di un capitale residuo di euro 85.733,44 risultante dal piano di ammortamento allegato dalla stessa banca. Secondo i ricorrenti il contratto presenta lacune e profili di indeterminatezza, in particolare: il TAEG indicato in contratto è errato; le clausole contrattuali non consentono di definire i meccanismi utilizzati per la determinazione dell'importo della rata e per la sua attualizzazione; il piano di ammortamento è riferito a 100 euro di capitale mutuato e, dunque, risulta difficile risalire all'esatto importo delle quote; il contratto non specifica nulla in merito al regime finanziario applicato né in merito alla circostanza secondo cui l'importo rimane costante solo a parità di tasso di interesse applicato; il contratto non rispetta il principio di equivalenza finanziaria sicché il tasso di interesse periodale (per ogni mese) non è quello equivalente per il regime finanziario applicato, ma semplicemente quello ottenuto dividendo il TAN per il numero di frazionamenti annui. Inoltre, aggiungono i ricorrenti: gli interessi non sono stati calcolati in regime semplice sul debito residuo, ma in regime composto sulla singola quota capitale; il contratto non indica

l'epoca di riferimento temporale (iniziale o finale) e, dunque, non è possibile sapere con esattezza quale sarà l'importo della rata corretto né la modalità di calcolo degli interessi (se sul debito residuo oppure sul capitale in scadenza); il contratto non indica l'importo del tasso periodale equivalente necessario per determinare correttamente l'importo della rata nel regime di capitalizzazione composta ed anzi ne applica uno errato; dalla disamina degli artt. 4, 4bis, 7 e 7bis del contratto risulta complesso e poco trasparente tanto il meccanismo di indicizzazione del tasso e della valuta quanto quello della conversione; inoltre, risulta del tutto incomprensibile il meccanismo di estinzione anticipata del rapporto di mutuo, reso ancora più contorto dall'erronea denominazione del tasso di cambio convenzionale indicata come cambio CHF/EUR; tali quattro clausole non sono state neppure oggetto di trattativa individuale e risultano vessatorie; tali "imputazioni" rendono indeterminabile l'oggetto del contratto e comportano l'invalidità della clausola di interessi, ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB. Affermano, infine, che la competenza temporale dell'ABF trova giustificazione nell'oggetto della domanda, riguardante le modalità di calcolo adoperate nella redazione del conteggio di estinzione anticipata del mutuo predisposto dalla banca in data 20/03/2025. Parte ricorrente chiede, pertanto all'arbitro di valutare la vessatorietà delle clausole contrattuali, e in particolare che la banca effettui il conteggio della estinzione anticipata computando il debito residuo come la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare delle quote di capitale già percolate, senza praticare la "duplice conversione" prevista dalla clausola della quale invocano la nullità. Tale nullità rileva anche con riferimento alla mancata menzione nel contratto del calcolo degli interessi e di ogni considerazione in merito di "all'epoca di valutazione equitativa degli interessi semplici". Quindi in via principale la domanda concerne il ricalcolo degli interessi in sede di estinzione anticipata, in via subordinata la rideterminazione del piano di ammortamento a tasso fisso in capitalizzazione nella misura del tasso medio dei Bot emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto con restituzione di tutto quanto maggiormente corrisposto nel frattempo. Nel replicare, l'intermediario in via preliminare, rileva l'inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi: a) incompetenza temporale dell'ABF in quanto il ricorrente contesta vizi genetici di un contratto di mutuo stipulato nel maggio 2009 e, dunque, antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro; inoltre, non è ammissibile l'accertamento in via incidentale di tali vizi genetici (cfr. Coll. di Coord. n. 11407/2024) né potrebbe trovare applicazione l'orientamento dell'Arbitro secondo cui - con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente in caso di estinzione del rapporto b) il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario, in quanto il ricorrente, prima della presentazione del presente ricorso, non ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento; inoltre la domanda di "rideterminazione dell'intero piano di ammortamento a tasso fisso in capitalizzazione semplice" è volta ad ottenere da parte del Collegio un'attività di tipo meramente consulenziale oltre che una pronuncia di condanna ad un facere, estranea ai poteri attribuiti all'ABF. Entrando nel merito, afferma che il prodotto sottoscritto dal cliente prevede che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo venga convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione; nel conteggio informativo di estinzione anticipata emesso in data 23/02/2024 alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione. Aggiunge che il meccanismo di indicizzazione e conguaglio semestrale è determinato nell'art. 4 del contratto e per tutta la durata del mutuo, al termine di ogni semestre, la Banca determina la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre. Le eventuali differenze così calcolate non incidono, in via generale, direttamente sull'ammontare delle rate di rimborso del mutuo (che invece rimangono costanti

per tutta la durata dell'ammortamento), ma danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" (a seconda dell'andamento dei tassi correnti) da accreditare ovvero da addebitare sullo "speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la Banca a nome della stessa parte mutuataria". Mette, inoltre, in evidenza come parte ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto. Richiama una decisione del Collegio ABF di Milano (dec. n. 14649/2020) che, nonostante la mancata esplicitazione nel documento contrattuale del metodo di calcolo utilizzato dall'intermediario nel conteggio estintivo, ha ritenuto legittimo il suo impiego in quanto analogo al meccanismo di calcolo della rata - ben noto al ricorrente in quanto contrattualmente esplicitato - nonché tipico dei contratti indicizzati; è evidente che a maggior ragione tale meccanismo deve ritenersi legittimo nel caso de quo poiché contrattualmente descritto e previsto. Inoltre anche la giurisprudenza di merito è ormai pressoché unanime nel decidere in favore della piena comprensibilità delle clausole contrattuali in esame, e di recente anche la Suprema Corte, con ordinanza del 3 novembre 2023 e con sentenza del 22 gennaio 2025 ha definitivamente accertato la chiarezza ed efficacia delle clausole contrattuali in esame. In merito alle contestazioni relative al TAEG, pattuito nella misura di 2,032%, lo stesso risulta comprensivo di tutti i costi previsti dalla normativa vigente al momento della erogazione del mutuo e rappresenta fedelmente il costo complessivo del finanziamento. Infine, la perizia prodotta dal ricorrente non può essere presa in considerazione in quanto scrittura di parte non formatasi nel contraddittorio. Per quanto riguarda il TAEG, risulta inapplicabile l'art. 117 TUB essendo un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento; inoltre, l'art. 125 bis TUB, non si applica ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili. In merito delle ulteriori censure avversarie, il TAN è chiaramente dettagliato nel contratto al richiamato art. 4; il saggio degli interessi è calcolato a tasso semplice e non composto, non prevedendo la clausola in esame alcuna forma di capitalizzazione degli interessi né di anatocismo; l'orientamento dell'Arbitro (così come quello della giurisprudenza di legittimità) esclude che la mera applicazione di un piano di ammortamento alla francese possa implicare una forma di capitalizzazione composta degli interessi. Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque respinto del merito. Nel replicare parte ricorrente ribadisce la nullità delle clausole contrattuali, citando la decisione della Corte di Giustizia Europea del 30/04/2014 che ha dichiarato nulle clausole simili per la loro scarsa chiarezza e comprensibilità.

DIRITTO

Parte ricorrente, intestataria di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato nel 2009, lamenta l'invalidità delle clausole contrattuali relative all'indicazione del TAEG, alla determinazione degli interessi e all'indicizzazione in valuta estera nonché alle modalità previste per il calcolo del debito residuo in caso di anticipata estinzione del mutuo (in particolare, il ricorrente si riferisce agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis). Chiede, pertanto, in via principale, il ricalcolo del capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata; in via subordinata, la rideterminazione del piano di ammortamento a tasso fisso con applicazione della capitalizzazione semplice, nella misura del tasso BOT dei 12 mesi antecedenti alla stipula del contratto ex art. 125 bis, c. 7, TUB. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'incompetenza temporale dell'Arbitro a pronunciarsi (anche in via incidentale) su vizi genetici di un contratto stipulato in un'epoca che non ricade nel perimetro di competenza dell'ABF. Il Collegio ricorda che i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5674/2013) hanno stabilito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al

sesto anno precedente alla proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della competenza temporale dell'Arbitro, è di importanza decisiva la causa petendi del ricorso, distinguendosi fra l'ipotesi in cui questa si fondi su vizi genetici dell'atto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi, sussistendo allora la competenza dell'ABF. Più recentemente, il Collegio di Coordinamento ha, inoltre precisato, (decisione n. 11407/2024) che: "È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento". Essendo, nel caso in specie, il contratto stipulato nel maggio 2009, la competenza dell'ABF decorrerebbe dal 21/05/2019. L'intermediario, valorizzando la circostanza che non è stata portata a termine l'estinzione totale anticipata del rapporto, ritiene, inoltre, non essersi verificato quell'indebito oggettivo derivante dall'applicazione di una clausola invalida che, secondo l'orientamento dell'Arbitro, giustificerebbe la competenza temporale. Si deve però segnalare che in casi analoghi i Collegi territoriali e il Collegio di Coordinamento hanno ancorato l'interesse al ricorso alla semplice richiesta di estinzione anticipata (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5866/2015; in senso conforme Collegio di Napoli, nn. 8356/2024 e 7904/2025). In sostanza il rilascio del conteggio rappresenta circostanza sufficiente a radicare la competenza dell'Arbitro, non essendo invece necessario che ad essa segua anche l'effettiva estinzione anticipata. Il Collegio ritiene, pertanto, di pronunciarsi solo su quest'ultima questione, valutando la legittimità delle modalità di calcolo contrattualmente previste per la determinazione del capitale residuo da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo. Gli articoli 7 e 7bis del contratto contengono la disciplina delle condizioni di esercizio della facoltà di estinzione anticipata e il relativo meccanismo di calcolo del capitale da rimborsare, con conversione del tasso riferito al franco svizzero. Il Collegio rileva come i Collegi ABF (cfr. di recente, ex multis Collegio di Napoli, dec. n. 7904/2025 e Collegio di Milano, dec. n. 5404/25), pronunciandosi su clausole di tenore analogo a quelle contestate, ne hanno sancito la nullità sul rilievo che il meccanismo c.d. "di doppia conversione", enunciato in contratto in modo ritenuto equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità che presiedono allo svolgimento del rapporto tra professionisti e consumatori, in evidente contrasto con la disciplina prevista dalla Direttiva 93/13/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Codice del Consumo. Secondo l'insegnamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ribadito a più riprese dalla Corte di cassazione (Cass. 8 agosto 2011, n. 17351), dalla violazione del principio di trasparenza di cui all'art. 4, paragrafo 2 della direttiva appena citata discende la valutazione in termini di abusività della clausola, suscettibile pertanto di essere dichiarata ex officio nulla, ai sensi dell'art. 36 c. cons. (CGUE 30 aprile 2014, C-26/13). Il Collegio di Coordinamento ha inoltre chiarito, che la nullità in parola, atteggiandosi come nullità necessariamente parziale, non travolge l'intero contratto ma impone l'applicazione "della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio" (Coll. Coord. n. 5866/15) con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7. Il Collegio è, naturalmente, consapevole del fatto che su questo contenzioso sono intervenute numerose pronunce dei giudici civili (di merito e di legittimità) e amministrativi che in parte seguono il richiamato percorso argomentativo, ma in parte se ne distaccano prendendo una strada decisamente diversa, ritenendo legittima la clausola oggetto di controversia. Tuttavia, ritiene di dover valorizzare le esigenze di chiarezza e trasparenza tali da rendere in concreto, e non solo formalmente, comprensibile il funzionamento e il contenuto della stessa, e quindi di porsi su piano di coerenza con i citati orientamenti

dei Collegi e del Collegio di Coordinamento, rilevando la nullità della clausola. L'intermediario sarà pertanto tenuto ad effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati e cioè calcolando il capitale residuo da restituire come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza la duplice conversione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI